



Prato, 26/02/2019

Spett.le

Banca d'Italia

Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale

Divisione Regolamentazione I

Via Nazionale 91

00184 Roma

PEC: ram@pec.bancaditalia.it

OGGETTO: **Modifiche alle disposizioni sul funzionamento dell'Arbitro Bancario Finanziario**

Lo studio professionale di cui sono titolare intende anzitutto ringraziare la Banca d'Italia per l'opportunità offerta di esprimere osservazioni e proposte in ordine al documento di consultazione in oggetto.

Ciò posto, preme evidenziare come le proposte avanzate dallo scrivente riguardino esclusivamente **il limite di competenza temporale di cui alla Sezione I paragrafo 4 denominato "ambito di applicazione oggettivo"**.

La proposta è quella di modificare il termine di cognizione, prevedendo che non possano essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni e comportamenti anteriori **"al decimo anno precedente alla data di proposizione del ricorso"**.

1 di 2

Si ritiene infatti che il passaggio **dall'attuale limite temporale del 01/01/2009** ad un limite di **cognizione mobile a 10 anni (anziché ai 5 proposti)**, sarebbe molto meno "traumatico" nella gestione delle contestazioni riguardanti vizi genetici dei contratti, con la conseguenza che **vi sarebbe molto meno pregiudizio alle aspettative di tutela della clientela bancaria** la quale, viceversa, sarebbe **obbligata a rivolgersi alla giustizia ordinaria** o peggio sarebbe costretta a **rinunciare del tutto a far valere i propri diritti** visti i costi certi (corposi costi legali e di assistenza), i tempi prolassati e gli esiti decisamente più incerti (per l'assenza in seno alla giurisprudenza **di orientamenti consolidati e uniformi, quali quelli già espressi negli anni dall'ABF**) cui andrebbe incontro.

Molta utenza bancaria di natura **"non consumatrice"**, non è inoltre in grado di rivolgersi in tempi così **"rapidi"** ad un organismo di tutela come ABF perché teme di subire da parte di quegli istituti contro i quali vorrebbe contrapporsi, restrizioni al credito offertogli sotto forma di affidamenti a revoca o più o meno immediate conseguenze sul fronte dei costi collegati al credito. E' per questo motivo che tende a posticipare nel tempo il reclamo ufficiale e l'azione volta alla **tutela dei propri diritti**.

L'utenza rappresentata dai **consumatori**, invece, in occasione della stipula di prestiti personali ha subito per svariati anni (almeno sino alla fine del 2011-2012) l'imposizione di polizze assicurative SOLO formalmente "facoltative" e che invece, spesso, **gli sono state imposte** dall'intermediario erogante per ottenere quel credito alle condizioni offerte. **Su questa tematica le pronunce dei Collegi di Coordinamento sono relativamente recenti (settembre 2017)** e spostare il limite temporale al "quinquennio che precede l'inoltro del ricorso all'organismo", equivarrebbe a **privare questa**




utenza di tutela, poiché quel genere di nullità è un vizio genetico sul quale ABF, a causa del limite temporale mobile a cinque anni, non potrebbe più pronunciarsi.

Inoltre spostare il limite al quinquennio, disperderebbe dall'oggi al domani, gran parte delle energie faticosamente profuse dai Collegi e dai Collegi di Coordinamento per "comporre" una giurisprudenza di ABF che su certe tematiche è ormai divenuta pressoché granitica. Tale giurisprudenza, infatti, è per lo più attinente a vizi genetici e comportamenti posti in essere dagli intermediari tra il decennio e il quinquennio antecedente alla data odierna.

Ritengo pertanto che vi possano essere valide ragioni per introdurre in questa prima fase, **un limite di cognizione mobile pari al decennio** (che ben si accompagnerebbe anche ai limiti previsti dal codice civile in materia di prescrizione ordinaria), ed eventualmente, in modo più progressivo, nel corso del futuro, operarne una ulteriore riduzione (magari dapprima a otto, poi a sei ed infine ai cinque anni oggi proposti, qualora fosse ritenuto necessario e/o opportuno).

Augurandomi che queste riflessioni siano condivise e la proposta accolta, ringrazio per l'attenzione e porgo cordiali saluti.



Gianluca Perna
Studio Global Markets